

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"SCOSSE"

Soluzioni Comunicative, Studi, Servizi Editoriali

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2 agosto 2017 e successive modifiche e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale denominata "SCOSSE Soluzioni Comunicative, Studi, Servizi Editoriali", sigla SCOSSE APS, più avanti chiamata per brevità Associazione.
2. L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice del Terzo Settore approvato con D.lgs. 117/17 (più avanti per brevità CTS).
3. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma nell'indirizzo risultante dal Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ovvero dal RUNTS.
4. Lo spostamento della sede legale nel comune di Roma non comporterà modifica statutaria, verrà effettuato con delibera dell'Assemblea ordinaria e comunicato agli uffici competenti.
5. L'Associazione potrà istituire filiali, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti delle persone associate e terze
2. L'Associazione è apertiva, aconfessionale, antifascista, antirazzista, ispirata ai principi della democrazia e dell'uguaglianza. Ripudia ogni forma di violenza e di discriminazione. Nasce dai principi ispiratori e dalle lotte per i diritti delle donne e delle persone LGBTQAI+ e si riconosce nel movimento globale transfemminista.
3. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e dei dettami europei che guidano l'Associazione stessa e il suo lavoro nella società, nelle scuole pubbliche e in ogni contesto.
4. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di formazione e educazione, di solidarietà e inclusione, di promozione culturale e comunicazione.
5. L'Associazione si propone l'obiettivo di contribuire alla costruzione di uno spazio pubblico
 - ★ aperto, in cui le pluralità e le differenze siano valorizzate come risorsa e opportunità;
 - ★ partecipato, in cui i processi decisionali siano condivisi;
 - ★ europeo, in cui l'orizzonte comunitario, le opportunità europee e le occasioni di scambio e lavoro internazionale siano valorizzate;
 - ★ informato, in cui sia garantito l'effettivo accesso della cittadina all'informazione di pubblica utilità.
6. In tale ottica, al fine di valorizzare il carattere di inclusività dell'Associazione, il presente Statuto è redatto sostituendo le desinenze maschili dei termini che, in italiano, abitualmente si riferiscono a gruppi misti di persone oppure a ruoli che possono essere ricoperti da persone di genere differente, con il simbolo "a" dell'alfabeto fonetico internazionale IPA, chiamato schwa. A titolo esemplificativo nel testo si farà quindi riferimento agli Associati con il termine "Associata".
7. L'Associazione si propone di promuovere le pari opportunità, la partecipazione, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale ed economica, l'empowerment e i diritti della giovane, della bambina, delle donne, delle persone LGBTQAI+, della soggetta vulnerabile, detenuta o privata delle libertà personali, diversamente abili o svantaggiata, delle comunità ROM o di altre comunità discriminate; di valorizzare le differenze di genere e di orientamento sessuale, di facilitare il dialogo intergenerazionale; di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica; di promuovere la lettura quale strumento culturale utile al perseguimento di tutti i propri fini.
8. È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o datoriale.

Art. 3 - Attività di Interesse Generale ed Oggetto Sociale

1. In tale quadro l'Associazione svolge in via principale Attività di Interesse generale in favore delle persone associate, di loro familiari/conviventi o di terza in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
2. In particolare l'Associazione opera nei seguenti ambiti di Attività di Interesse Generale, come definite dall'art. 5 del CTS:
 - ★ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - ★ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - ★ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - ★ ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - ★ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche bibliografiche, editoriali e di traduzione, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - ★ servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone lavoratrici e di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - ★ integrazione sociale delle persone migranti;
 - ★ beneficenza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- ★ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - ★ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
 - ★ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
 - ★ cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
3. In tali aree di attività l'Associazione opera attraverso molteplici attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: informazione, divulgazione, sensibilizzazione, formazione, ricerca in iniziative pubbliche, nelle scuole, nelle biblioteche, nelle imprese, nelle istituzioni e nelle università, nei contesti educativi formali e informali, rivolte alla promozione delle pari opportunità, della tutela dell'infanzia, dei diritti nel lavoro, dell'accoglienza delle persone comunemente intese "diverse"; facilitazione del dialogo interculturale e dell'apprendimento della lingua italiana anche con corsi di lingua italiana L2 e di laboratori artistici e didattici nel contesto scolastico ed extrascolastico; sostegno e diffusione della produzione artistica indipendente, della lettura, dell'autoformazione, del consumo critico, del risparmio energetico, della riconversione ecologica; assistenza e facilitazione nella rigenerazione degli spazi in dismissione attraverso pratiche di partecipazione e trasparenza; valorizzazione degli scambi non monetari e delle forme di baratto, support alle forme di mercato contadino e biologico; impegno nella lotta alle mafie, alla violenza di genere, inclusa la violenza maschile contro le donne, ai bullismi, alle violenze e discriminazioni omosessuali e trans, alla tratta di esseri umani, al gioco d'azzardo e a ogni fenomeno che ledi la dignità degli esseri umani. Propone azioni di tutela dei diritti delle persone lavoratrici, di contrasto alla precarietà e al lavoro nero, in favore della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, dell'occupazione giovanile, delle donne e delle persone trans*. Supporta la formazione di nuove forme di welfare e di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Favorisce la crescita della cultura dell'auto-reddito, del lavoro autonomo; delle pratiche mutualistiche, dell'economia sociale e delle reti di auto-aiuto. In conformità a queste finalità si prefigge di partecipare, ideare e realizzare progetti di lavoro condiviso e spazi di coworking.
4. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalla propria associata per il perseguimento dei fini istituzionali e potrà svolgere ogni attività ritenuta idonea ai sensi degli Artt. 5, 6 e 7 del CTS.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Assemblea.
6. Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà inoltre istituire attività di sostegno, supporto e collaborazione ad altri soggetti collettivi, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati e ad altre organizzazioni, comitati, a soggetti privati o singola cittadina, contraendo obbligazioni, stipulando accordi, convenzioni o protocolli d'intesa.
7. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terza di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
8. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere e ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.
9. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale e in particolare:
- ✓ amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - ✓ stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
 - ✓ stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - ✓ promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di altri enti.

Art. 4. - Associata

1. Sono Associata le persone fisiche che aderiscono all'Associazione, operano per il loro raggiungimento delle finalità associative con la propria attività, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative. L'adesione all'Associazione è libera e aperta a tutte le persone che, interessate alla realizzazione delle finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali nonché le norme statutarie. Possono diventare socia dell'Associazione tutta coloro che intendano impegnarsi per la loro realizzazione e presentino domanda al Consiglio Direttivo.
2. Coloro che intendono aderire presentano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di aver letto ed accettato lo Statuto ed i regolamenti interni ed impegnandosi a rispettarli. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e darne comunicazione solo in caso di rifiuto. Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, genere, religione, cittadinanza può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessata specificandone i motivi, entro 60 giorni dalla delibera. In caso di rigetto la persona aspirante può presentare ricorso all'Assemblea della Associata inviando richiesta scritta, con raccomandata a/r, alla Presidenza entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione di rigetto. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
3. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di Associata è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Associata è personale e non trasmissibile. Le quote versate non sono rimborsabili.
4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione della associata.

Art. 5 - Diritti e doveri della Associata

1. Tutte le persone Associate hanno uguali diritti: hanno il diritto di essere informate su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere elette alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative e alle attività poste in essere dall'Associazione.
2. Tutte le persone Associate hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
3. Tutte le persone Associate hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo e di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.
4. Le prestazioni fornite dalle persone Associate sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo alle persone Associate. In ogni caso, il numero delle persone lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al limite di cui all'art. 36 del CTS.

Art. 6 - Perdita della qualifica di Associata

1. La qualità di Associata si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d. per esclusione.
2. Perdono la qualità di Associata per esclusione coloro che si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; che tengano un comportamento che in qualunque modo arrechi danni anche morali all'Associazione o fomentino in seno ad Essa dissidi e disordini pregiudizievoli, o ancora, che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità di Associata nei casi a), b) a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Fino alla ratifica l'Associata si intende sospesa. Contro il provvedimento di esclusione l'esclusa ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 7 - Organi sociali e cariche elettive

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. Assemblea della Associata;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - c. Presidente;
 - d. Organo di Controllo o di Revisione dei Conti, ove nominato.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Le persone componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione per lo svolgimento della carica, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per la Associata che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.
3. Le persone componenti gli organi dell'Associazione e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili.

Art. 8 - Assemblea della Associata

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutta la Associata, rappresenta l'universalità della Associata e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutte le persone Associate, anche se non intervenute o dissenzienti.
2. L'Assemblea generale della Associata si ispira a principi di inclusione, trasparenza e visibilità, al fine di consentire la più ampia partecipazione della Associata ai momenti decisionali. I processi decisionali possono essere disciplinati da eventuale regolamento privilegiando pratiche che permettano il raggiungimento di un consenso diffuso di tutte le persone intervenute ad una discussione. In ogni caso è facoltà del Consiglio Direttivo sottoporre una decisione alla votazione dell'Assemblea a maggioranza.
3. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo della Associata a norma dell'art. 20 c.c.. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dell'Assemblea tutta la Associata che siano iscritta nel libro della Associata da almeno 3 mesi e che siano in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente in carica.
4. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e/o tramite invio di lettera (con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei) almeno 8 giorni prima del giorno previsto a tutta della Associata, anche se sospesa o esclusa in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
5. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
6. Le Assemblee della Associata si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutte le persone Associate possano essere identificate e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente.

7. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno delle Associate. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero della intervenuta. Ogni persona Associata esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata. Non sono ammesse deleghe e non è ammesso voto per corrispondenza.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti.
9. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria dell'Assemblea.
10. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, in via preliminare l'Assemblea procede alla nomina per alzata di mano di una Presidente Straordinaria con il solo compito di presiederla. La Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
11. L'Assemblea nomina una segretaria e, quando occorrono, due scrutatori.
12. Per la votazione si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi del procedimento per l'esclusione della socia si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 9. - Compiti dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - ✓ discute ed approva l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto consuntivo;
 - ✓ procede alla nomina del Consiglio Direttivo determinando prevalentemente il numero della componenti ed indicando fra essa la Presidente;
 - ✓ procede alla nomina delle altre cariche elettive;
 - ✓ definisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, approva il programma generale annuale di attività;
 - ✓ discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - ✓ delibera sulle responsabilità e sulla revoca degli organi sociali;
 - ✓ decide sull'esclusione della Associata ai sensi dell'art. 6;
 - ✓ delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti legittimamente al suo esame.

Art. 10. - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Quando delibera in merito a modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta della Associata aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) delle persone presenti aventi diritto al voto.

Art. 11. - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 7 nominati dall'Assemblea fra la Associata maggiorenni; esso dura in carica 3 esercizi e la sua componenti sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo della consiglieri.
3. La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei.
4. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza della consiglieri.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta delle persone presenti. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutta la Consiglieri ed i membri dell'organo di controllo eventualmente nominato, e tutta si dichiarino informati sugli atti da deliberare.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
7. In caso venga a mancare in modo irreversibile una o più consiglieri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare una persona sostituta, che deve essere confermata dall'Assemblea da convocarsi entro 30 giorni. In tal caso il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri sino all'elezione del nuovo Consigliere. Il mandato dell'3 consiglieri così eletti scade insieme a quello del Consiglio di cui fa parte. Nel caso in cui siano venuti a mancare la maggioranza dell'3 Consiglieri eletti in sede Assembleare, il Presidente deve convocare entro 30 giorni l'Assemblea delle Associate per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 12. - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito del più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea delle Associate.
2. Nello specifico:
 - ✓ elegge tra la propria componenti la Vice Presidente su proposta della Presidente;
 - ✓ attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - ✓ cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - ✓ presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché l'eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - ✓ determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - ✓ conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe;
 - ✓ instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- ✓ propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ✓ riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuova socia;
- ✓ ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dalla Presidente;
- ✓ può delegare propri poteri a singola consigliera;
- ✓ delibera in ordine alla decadenza ai sensi dell'art. 7
- ✓ definisce i singoli progetti dell'Associazione e promuove la costituzione di gruppi di lavoro;
- ✓ vaglia le richieste di finanziamento dei progetti e individua la forma proposta di finanziamento da indirizzare agli Enti competenti;
- ✓ delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, anche istituendo rapporti di credito o finanziari;
- ✓ predispone le campagne di sottoscrizione e, in generale, si occupa dell'aspetto della comunicazione esterna al fine di veicolare e tutelare l'immagine dell'Associazione;
- ✓ formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione.

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

1. La Presidente:
 - ✓ è la legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale, è l'organo di rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed è il garante della fedele osservanza dello Statuto e dei regolamenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletta;
 - ✓ adempie in maniera super-partes a tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto.
 - ✓ ha facoltà di nominare avvocatessa e procuratrica nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. È autorizzata a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
 - ✓ può delegare parte dei propri poteri ad altre persone consigliere o socie. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dalla Vice Presidente vicaria. Di fronte ad aderenti, a terza e a tutti i pubblici uffici, la firma della Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento della Presidente;
 - ✓ in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente la Presidente.
2. In particolare la Presidente:
 - cura la predisposizione delle relazioni programmatiche da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
 - convoca, fissandone l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
 - presiede il Consiglio Direttivo;
 - firma gli atti ufficiali dell'Associazione;
 - sovrintende al corretto funzionamento delle varie strutture associative;
 - accerta che si operi in conformità degli interessi dell'Associazione.

Art. 14 - L'Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Esso dura in carica tre esercizi e la sua componenti sono rieleggibili.
2. La componenti dell'Organo di controllo, alla quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelta tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui una sua componente sia un revisore legale iscritta nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. La componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alla amministratrica notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Organo di controllo esercita il controllo contabile e la revisione legale.

Art. 15 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 di maggio di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto per cassa dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il documento evidenzia separatamente le voci inerenti le Attività di Interesse Generale, le Attività diverse in quanto secondarie e strumentali e le Attività di Raccolta fondi, come da artt. 2 e 3.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 - Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote associative e contributi di simpatizzanti;

- b. dai redditi del patrimonio;
 - c. dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in favore della Associata, di relativa familiari e di terza; anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e. da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - g. da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - h. donazioni e lasciti testamentari;
 - i. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a persone fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 3. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
 4. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

Art. 17 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'Atto Costitutivo e potrà essere incrementato da:
 - ✓ beni immobili e mobili;
 - ✓ azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - ✓ donazioni, lasciti o successioni; espressamente destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio dell'Associazione;
 - ✓ altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Volontaria

1. La volontaria sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività delle persone volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dalle persone beneficiarie. Alla volontaria possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dalla volontaria possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
4. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. L'Associazione deve assicurare la volontaria contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. Coloro che intendono prestare attività di volontariato in modo continuativo in favore dell'Associazione possono essere soci e presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo. A essa può essere richiesto il rimborso dei costi per le assicurazioni obbligatorie.

Art. 19 - Libri Sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - ✓ Libro della Associata, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e nel quale è istituita apposita sezione atta a censire la volontaria che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ✓ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. La socià hanno diritto di esaminare il libro della Associata e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese, presentando domanda scritta alla Presidenza, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo assicura che l'esame dei documenti sia svolto nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei dati personali eventualmente trattati nei libri sociali e che siano presenti un membro del Consiglio Direttivo o un componente dell'Organo di controllo se nominato.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.
2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 del CTS. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle persone Associate.

Art. 21 - Norma finale

1. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, al Codice Civile.

Roma, 13 dicembre 2021

La Presidente



La Segretaria

